



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione**  
**Sezione Studi e Documentazione**

---

**Tabella comparativa**  
**Normativa delle Regioni a Statuto ordinario**  
**“Assenze dei Consiglieri regionali e**  
**cause di giustificazione”**

**TESTI A FRONTE**

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Studi e Documentazione

*Gennaio 2019*

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

---

## REGIONE ABRUZZO

### **L.R. 10 agosto 2010, n. 40**

**Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari** (modificata con: L.R. 19 luglio 2011, n. 20, L.R. 21 ottobre 2011, n. 36; L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, L.R. 9 agosto 2013, n. 24, L.R. 28 novembre 2014, n. 42, L.R. 12 gennaio 2016, n. 2, L.R. 19 gennaio 2016, n. 5, L.R. 3 gennaio 2017, n. 3, L.R. 12 gennaio 2017, n. 4)

### **Art. 2**

#### **Trattamento economico**

1. In attuazione della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:

- a) **indennità di carica;**
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato.

### **Art. 9**

#### **Sanzioni**

1. L'Ufficio di Presidenza determina una penale sulla somma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per ogni giornata di assenza, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:

- a) del Consiglio;
  - b) della Giunta;
  - c) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
  - d) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
  - e) della Conferenza dei capigruppo;
  - f) della Giunta per il regolamento;
  - g) della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità;
2. La penale di cui al comma 1 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:
- a) motivi di salute;
  - b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 1;
  - c) partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
  - d) partecipazione ad eventi istituzionali su delega del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale;
  - e) partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.
  - f) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;
  - g) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;
  - h) gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno;
  - i) matrimonio del Consigliere, nel limite di quindici giorni continuativi.
- (vedi allegato alla delib UP “ Criteri e modalità per la gestione delle presenze/assenze dei Consiglieri regionali e dei componenti la Giunta di nomina esterna alle riunioni degli Organi istituzionali”)

### **Art. 10**

#### **Disposizioni a tutela della maternità e della paternità in favore dei Consiglieri.**

1. La penale di cui all'articolo 9, comma 1 non si applica nei confronti della Consigliera che non partecipa

alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità, nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 del D.Lgs. 151/2001.

2. Prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 1, la consigliera presenta al competente ufficio del Consiglio il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. La penale di cui all'articolo 9, comma 1 non si applica nei confronti del Consigliere che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001. Il Consigliere presenta al competente ufficio del Consiglio la certificazione prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 151/2001.

#### **Deliberazione Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2**

#### **Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale**

#### **Art. 50**

#### **Obbligo di presenza**

1. Ciascun consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

2. L'assenza del consigliere alle sedute è giustificata esclusivamente per i seguenti documentati motivi:

a) salute;

b) partecipazione, autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, se consigliere, o dalla Giunta regionale, se componente della stessa, a convegni e manifestazioni strettamente connessi all'espletamento del mandato o per l'espletamento di incarichi formalmente attribuiti dall'Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza;

c) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, per quanto di competenza;

d) congedi parentali;

e) altri motivi previsti dalla legge.

3. Le assenze, con le relative motivazioni, sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'inizio dei lavori della seduta cui si riferiscono.

3-bis. Qualora dopo trenta minuti dall'inizio della seduta di una commissione un consigliere non sia presente né abbia presentato idonea giustificazione documentata, il consigliere verrà considerato assente, senza giustificato motivo, per l'intera seduta della commissione.

4. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per incarico avuto con atto formale dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, o che sono impossibilitati a partecipare per ricovero ospedaliero debitamente certificato, sono scomputati, ai soli fini della verifica del numero legale, dal totale dei consiglieri assegnati.

#### **Deliberazione Ufficio di Presidenza 27 dicembre 2012, n. 224**

#### **Trattamento economico Consiglieri Regionali**

L'Ufficio di Presidenza delibera

**b) di fissare in € 50,00 la penale per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute degli organismi istituzionali di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 10 agosto 2010, n.40, così come sostituito;**

#### **Deliberazione Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2013, n. 6, integrata con delib. UP 29 gennaio 2013, n. 12**

**Criteri e modalità per la gestione delle presenze/assenze dei consiglieri regionali e dei componenti la giunta di nomina esterna alle riunioni degli organi istituzionali.**

#### **Assenze**

**Assenza per motivi di salute**, il Consigliere regionale o il componente esterno della Giunta regionale deve **trasmettere apposito certificato medico** all'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro i cinque giorni successivi dall'inizio della malattia. Se prima della scadenza temporale del certificato medico il Consigliere interessato partecipi ad una riunione degli organi

istituzionali o sia presente presso le sedi consiliari (passaggio badge in L'Aquila o Pescara), la validità del certificato si interrompe dalla stessa data.

**La presentazione del certificato è dovuta anche per un solo giorno di malattia.**

**Il Consigliere regionale non può chiedere l'autorizzazione a partecipare ad incontri e/o riunioni con rappresentanti del proprio Partito o a manifestazioni da esso organizzate.**

Il consigliere che partecipa a riunioni di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale, deve comunicare la partecipazione al gruppo di lavoro, inviando la relativa documentazione all'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale.

**Assenza per motivi di forza maggiore** deve essere accertata dal Presidente della Giunta o dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;

**Assenze per gravi motivi personali e familiari** nel limite di tre giorni per anno, devono essere documentate da idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

**Matrimonio del Consigliere, nel limite di quindici giorni continuativi** Il Consigliere regionale o il componente esterno della Giunta regionale ha diritto di assentarsi alle riunioni degli organi istituzionali senza l'applicazione della penale, in caso di matrimonio per un periodo di 15 giorni continuativi, e quindi comprensivo di sabato, domenica e delle altre festività che cadono nel periodo.

Il Consigliere regionale o il componente esterno della Giunta regionale può chiedere di usufruire di tale permesso anche prima della data prevista, purché questa sia compresa nel periodo di congedo. Se invece intende usufruirne dopo la data del matrimonio è necessario che tale congedo venga completato entro un anno dalla celebrazione del matrimonio (art. 8 L.R. n. 68 del 28.12.2012).

**Presenze in sede** Nel caso in cui il Consigliere regionale, per l'espletamento di funzioni legate al proprio mandato, sia presente presso le sedi del Consiglio regionale di L'Aquila o Pescara, il medesimo può registrare tale presenza mediante passaggio badge. La presenza in sede, in concomitanza con assenza alle riunioni degli organi istituzionali nella stessa giornata, non esclude l'applicazione della penale prevista dall'art. 9 comma 1 della L.R. n. 40/2010.

**Casi particolari** Sono considerati assenti, con l'applicazione della penale sia i consiglieri interroganti non presenti in aula al momento della trattazione della loro interrogazione, sia gli assessori interrogati qualora non abbiano delegato altro componente la giunta a rispondere all'interrogazione.

## REGIONE BASILICATA

**Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali)** modificata con: L.R. 4 febbraio 2003, n. 7, L.R. 29 gennaio 2010, n. 7, L.R. 8 febbraio 2010, n. 20, L.R. 26 aprile 2012, n. 7, L.R. 21 dicembre 2012, n. 27, L.R. 15 aprile 2014, n. 6, L.R. 29 maggio 2017, n. 10, L.R. 21 dicembre 2017, n. 37.

### Art. 1

1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto, si articola in:

- a) Indennità di carica;
- b) Indennità di funzione;
- c) Spese di esercizio del mandato;
- d) Indennità di missione;
- e) Indennità di fine mandato. Tale trattamento è corrisposto fino al 31 dicembre 2012;
- f) Assegno vitalizio. Tale trattamento è corrisposto fino alla fine della IX legislatura

### Art. 4

Decurtazioni.

1. **Sulle indennità di carica** è applicata una decurtazione di euro 100,00 per ogni giornata di assenza

ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, della Conferenza dei capigruppo, della Giunta per il regolamento, della Giunta per le elezioni e di ogni altro organismo formalmente costituito ed interno alla Giunta e al Consiglio regionale.

2. La decurtazione, nei limiti di cui al comma 1, viene automaticamente effettuata anche in caso di assenza non dichiarata durante la votazione per appello nominale.

2-bis. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 5 della presente legge, (Aspettativa per mandato parlamentare Articolo 68 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165), la decurtazione di cui ai commi precedenti viene effettuata sull'indennità di funzione.

**3. Le cause di assenza giustificata sono stabilite nel Regolamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.**

## **Deliberazione del Consiglio regionale 22 Dicembre 1999, n. 1273 - Regolamento interno del Consiglio regionale**

### **Art. 3**

#### **Attribuzioni e compiti dei Consiglieri Regionali**

1. È dovere dei Consiglieri partecipare alle sedute del Consiglio ed osservare, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del presente Regolamento.

2. L'assenza da una seduta di Consiglio o di Commissione fa perdere il diritto all'indennità di presenza prevista per quella seduta. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina la forma e i criteri per la verifica della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

3. L'Ufficio di Presidenza determina, altresì, le cause di assenza per le quali non si dà luogo a trattenute.

## **Delibera Ufficio di Presidenza 25 febbraio 2014, n. 27**

### **Regolamento relativo alle modalità ed ai criteri di verifica della presenza dei Consiglieri in Consiglio e nelle Commissioni ed alla determinazione delle cause di assenza per le quali non si dà luogo a decurtazione, (art. 4 della L.R. 29.10.2002 n. 38 e s.m.i.; art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento del Consiglio regionale)**

#### **Art. 1**

##### **Forme e criteri di verifica delle presenze**

1. La verifica della presenza dei Consiglieri regionali alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, della Conferenza dei capigruppo, della Giunta per il regolamento, della Giunta per le elezioni e di ogni altro organismo di cui al comma 1 dell'art. 4, eccetto la Giunta regionale, è demandata al Presidente del Consiglio regionale ed ai Presidenti di ogni singolo organismo.

2. I presidenti degli organi ed organismi di cui al comma 1 per ciascuna seduta curano che i funzionari del Consiglio regionale chiamati a svolgere le funzioni di segretario **annotino in apposito elenco i soli nomi dei Consiglieri assenti per i quali si dà luogo a decurtazione** secondo quanto previsto dall'alt. 4 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 e s.m.i.

3. L'elenco dei Consiglieri assenti, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui al comma 2, è trasmesso tempestivamente al competente Ufficio del Consiglio regionale per l'applicazione della decurtazione.

#### **Art. 2**

##### **Assenze per le quali non si dà luogo a trattenuta**

1. Tutte le assenze alle sedute del Consiglio e dei suoi organismi interni devono essere, di norma, preventivamente comunicate e comportano l'applicazione della decurtazione.

2. Le sole cause di assenza per le quali non si dà luogo a decurtazione sono le seguenti:

a) rappresentanza istituzionale preventivamente autorizzata dai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; per rappresentanza istituzionale si intende quella svolta esclusivamente per ragioni strettamente attinenti l'esercizio del proprio mandato;

b) motivi di salute comprovati da certificato medico da far pervenire non oltre il giorno della seduta

successiva dell'organo o dell'organismo in cui si è stati assenti; in mancanza l'assenza sarà ritenuta ingiustificata;

c) lutto per morte di parenti ed affini entro il terzo grado, matrimonio, obblighi di legge (testimonianza ed altre ragioni di giustizia);

d) partecipazione a contemporanea seduta di altro organismo di cui al comma 1 dell'art. 1;

e) assenza rilevata a seguito di verifica del numero legale, di cui all'art. 88 del Regolamento interno del Consiglio, purché la presenza sia stata annotata nel corso della seduta nell'apposito elenco.

### **Art. 3**

#### **Sostituzioni**

1. La sostituzione con delega di cui al comma 2 dell'art. 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale di per sé non costituisce causa di giustificazione dell'assenza.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'assenza può essere ritenuta giustificata se ricorre una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), e) e d) dell'art. 2.

## **REGIONE CALABRIA**

### **Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.” (come modificata dalla l.r. 2 febbraio 2004, n. 2)**

#### **Art. 1**

##### **Emolumenti dei Consiglieri regionali**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato...

6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

#### **Art. 3**

##### **Assenze**

1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.

2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.

3. Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.

4. Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

5. Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si dà luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre .

#### **Art. 4**

##### **Rimborso spese di trasporto.**

1. Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede del Consiglio regionale o del recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 km in riferimento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km, per la parte eccedente i 120 Km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle

Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei capigruppo sarà operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il consigliere che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui è componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio.

2. Il Consigliere che in un mese risulti assente, anche se per congedo, ad oltre 8 delle riunioni di cui al comma precedente non ha diritto né al rimborso delle spese di trasporto né alla diaria di cui al successivo articolo 5.

Omissis

#### **Art. 5**

##### **Diaria.**

1. Il Servizio di ragioneria è delegato ad operare una trattenuta pari ad un ventesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. La preventiva richiesta di congedo non comporta alcuna detrazione. La trattenuta non viene operata nel caso in cui il consigliere regionale abbia partecipato ad altre riunioni - in tutto o in parte contemporanee - degli Organi di cui al presente comma o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente del Consiglio o della Giunta.

2. La diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 40 per cento di quella in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ed in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato negli alberghi di prima categoria nella Città di Reggio Calabria, per venti accessi al mese presso le Sedi del Consiglio, della Giunta e dei vari Organi, Enti, Uffici regionali dislocati nella Regione Calabria.

#### **Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5 Regolamento interno del Consiglio regionale.**

e successive modifiche e integrazioni

##### **Articolo 46**

##### **(Obbligo di presenza)**

1. E' dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori dell'Assemblea.
2. Nessun Consigliere regionale può astenersi dal presenziare alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
3. Il Consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
4. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio datone in aula. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.
5. L'elenco dei Consiglieri regionali in congedo è esposto nell'aula.
6. L'obbligo di presenza dei Consiglieri regionali si estende a tutti gli organismi consiliari di cui fanno parte. Le richieste di congedo, cui si applicano le procedure di cui ai commi precedenti, sono rivolte ai Presidenti degli stessi organismi.

## **REGIONE CAMPANIA**

**Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania".** (Modificata con: L.R. 2 luglio 1997, n. 17, L.R. 5 agosto 1999, n. 5, L.R. 26 luglio 2002, n. 15, L.R. 26 luglio 2002, n. 15, L.R. 15 febbraio 2005, n. 9, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1, n. 15, L.R. 20 luglio 2010, n. 7, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, L.R. 11 ottobre 2011, n. 16, L.R. 10 novembre 2011, n. 18, L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, L.R. 27 luglio 2012, n. 24, L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, L.R. 7 agosto 2014, n. 16, L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, L.R. 5 aprile 2016, n. 6, L.R. 20 gennaio 2017, n. 3, L.R. 31 marzo 2017, n. 10, L.R. 28 luglio 2017, n. 23, L.R. 29 dicembre 2017, n. 38.)



**Art. 1****Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.**

1. Omissis
2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:
  - a) indennità di carica;
  - b) indennità di funzione;
  - c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
  - d) indennità di fine mandato

**Art. 7****Rimborso spese**

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato nella misura del quaranta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012.

**Art. 8****Detrazioni per assenze**

1. Ai consiglieri e agli assessori regionali dal rimborso spese per l'esercizio del mandato è detratto l'importo di euro 150,00 per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di presidenza.
  - 1-bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. L'assenza è rilevata dalla mancata apposizione della firma sul registro delle presenze, ovvero dalla mancata partecipazione alla votazione per appello nominale, qualora venga a mancare il numero legale.
3. Non è considerato assente il Consigliere che prima della votazione per appello nominale abbandona i lavori del consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula.
4. Si considera presente il consigliere regionale che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporaneamente - del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, del collegio dei revisori dei conti della regione della Commissione di cui è componente o si trovi in missione fuori regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale. I componenti del gruppo misto comunicano al Presidente del Consiglio regionale le commissioni a cui intendono far parte.
5. È ritenuta assenza giustificata quella dovuta a malattia e/o a infortunio purché tempestivamente comunicata agli uffici competenti. È ritenuto, altresì, assente giustificato il consigliere che, per impedimento, non partecipi a riunioni collegiali e si faccia sostituire, laddove consentito dal regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo d'appartenenza.

**L.R. 26 luglio 2002, n. 15 - Legge finanziaria regionale per l'anno 2002.****Art. 44**

Omissis

3. Ai Consiglieri regionali e agli Assessori regionali che non partecipano alle sedute di Consiglio regionale viene detratta dall'indennità di base la somma di euro 250,00, fermo restando la vigenza della norma di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13/1996;

**Delib.C.R. 19 luglio 2012 - Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania****Art. 135****Obbligo di presenza**

1. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Consiglio e delle Commissioni in sede deliberante. Nel caso in cui non sia in grado di partecipare ad una seduta per giustificato motivo egli

deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Commissione se si tratta di attività inerente la Commissione.

2. Le assenze dei consiglieri alle sedute dei lavori di cui al comma 1 sono giustificate nei seguenti casi:

a) svolgimento, fuori o nell'ambito del territorio regionale, di attività inerenti la piena esplicazione dei compiti istituzionali diversi da quelli svolti in rappresentanza del Consiglio. L'assenza per tali motivi deve essere previamente comunicata al Presidente del Consiglio regionale, indicando l'attività istituzionale a cui si partecipa;

b) malattia, infortunio o svolgimento di accertamenti sanitari, attestati da certificazione medico-sanitaria;

c) abbandono dei lavori del Consiglio o della Commissione per dissenso politico, espressamente e individualmente dichiarato prima del voto;

d) partecipazione ad altra contemporanea riunione del Consiglio, della Giunta regionale, della Conferenza dei presidenti di gruppo, dell'ufficio di presidenza del Consiglio, della Giunta per il regolamento o delle elezioni, della Commissione di cui è componente;

e) impedimento a partecipare a una riunione in sede deliberante, a condizione che il consigliere si faccia sostituire, laddove consentito dal presente Regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo.

3. Oltre ai casi di cui al comma 2 si ritengono giustificate le assenze per un numero massimo di cinque sedute del Consiglio e delle Commissioni in sede deliberante.

4. Per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza o di Commissioni consiliari riunite in sede deliberante, che non sia giustificata ai sensi del presente articolo, si applica la detrazione di cui alla legislazione regionale vigente in materia.

5. La detrazione di cui al comma 4 si applica, inoltre, nel caso di mancata partecipazione del consigliere ad una votazione nominale nella quale sia mancato il numero legale, sempre che il consigliere sia risultato altresì assente a più del cinquanta per cento della somma delle votazioni nominali, segrete e per schede svolte nella stessa seduta.

6. I nomi dei consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate consecutive alle sedute del Consiglio e della Commissione in sede deliberante, senza giustificato motivo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in Assemblea e dal Presidente della Commissione se si tratta di attività inerente la Commissione. Il Presidente del Consiglio, nel caso di reiterate assenze non giustificate, può disporre che i nomi degli assenti siano pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

7. La certificazione della presenza dei consiglieri alle sedute del Consiglio o delle Commissioni si effettua a cura di ciascun consigliere mediante annotazione su apposito registro delle sedute tenuto dal consigliere segretario.

## REGIONE LOMBARDIA

### **L.R. 24 giugno 2013, n. 3**

**Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.**

**Art. 2 Trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari.**

1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari si articola in indennità di carica, di funzione e rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di omnicomprensività; non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e di trasporto e rimborsi spese comunque denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, della Giunta per il regolamento, della Giunta delle elezioni, del Comitato paritetico di controllo e valutazione, nonché di altri organismi statutari o previsti da leggi regionali.

#### **Art. 6 Trattenute in caso di assenza.**

1. Il rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 3 è ridotto di un importo percentuale pari a un quindicesimo per ogni assenza dalle sedute degli organi e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, fino ad un massimo di un terzo dell'ammontare previsto.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale limitatamente ai suoi componenti, definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze.
3. L'Ufficio di presidenza disciplina i casi nei quali non si fa luogo a trattenuta per assenza documentata motivata da missioni o incarichi autorizzati, motivi di salute, particolari gravi motivi personali o familiari; per i consiglieri componenti di più organi o organismi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio di presidenza disciplina inoltre i casi nei quali la trattenuta non opera quando il consigliere abbia partecipato nella stessa giornata ad almeno una riunione dei medesimi organi o organismi.

#### **Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840 - Regolamento generale del Consiglio regionale**

##### **Art. 1**

##### **(Assunzione delle prerogative di consigliere regionale)**

1. I consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
- 1 bis. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni.

##### **Art. 63**

##### **(Congedi)**

1. Il consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, prima dell'inizio della seduta, ai fini del congedo.
2. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio datone in aula. In caso di opposizione il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.
3. Il consigliere che, dopo aver ottenuto il congedo, intervenga alla relativa seduta del Consiglio, viene computato per la determinazione del numero legale.
4. L'elenco dei consiglieri in congedo è esposto nell'aula.

#### **Deliberazione Ufficio di Presidenza 31 marzo 2014, n. 106 - Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 in materia di riduzione dei costi della politica (trattenute per assenze).**

**modificata dalle deliberazioni Ufficio di Presidenza 4 marzo 2015, n. 53 e 9 dicembre 2015, n. 462**

##### **Art. 1 (Ambito di applicazione e finalità)**

La presente deliberazione, individua e disciplina i casi in cui non si fa luogo a trattenuta per assenza sul rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato previsto dall'art. 6 della L.R. 3/2013.

##### **Art. 3 (Partecipazione alle sedute)**

1. Agli effetti di quanto disposto in materia di trattenute in caso di assenza è **onere dei consiglieri e degli assessori partecipare alle sedute degli organi e organismi di cui sono componenti.**

Omissis

*2. Il consigliere regionale che sia componente di più commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta indica all'Ufficio di Presidenza, in ordine di rilevanza, due commissioni, le cui sedute costituiscono impegno prioritario (cosiddette commissione prioritarie). I componenti dell'Ufficio di Presidenza indicano una sola commissione.*

##### **Art. 4 (Individuazione dei casi di esonero della trattenuta per motivi istituzionali)**

1. La trattenuta non si applica quando l'assenza sia motivata dalla partecipazione a missioni autorizzate dall'Ufficio di Presidenza e, per gli assessori e i sottosegretari, dal Presidente della Giunta.

2. La trattenuta non si applica inoltre quando l'assenza sia motivata dalla partecipazione nella stessa giornata:

a) ad altra riunione di uno degli organi o organismi di appartenenza di cui all'articolo 2, comma 2, l.r. 3/2013, comprese le commissioni diverse da *quelle prioritari*;

b) a sedute di commissione diverse da quella di appartenenza a titolo di sostituzione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Regolamento generale;

c) in qualità di relatore a manifestazioni, seminari o eventi promossi dall'Ufficio di Presidenza, dalle commissioni o dal Comitato paritetico di controllo e valutazione, nonché in caso di partecipazione a manifestazioni dello stesso tipo in rappresentanza del Consiglio su mandato specifico dell'Ufficio di Presidenza;

d) per gli assessori e i sottosegretari, in qualità di relatore a manifestazioni, seminari o eventi promossi dalla Giunta regionale, nonché in caso di partecipazione a manifestazioni dello stesso tipo in rappresentanza della Giunta.

#### **Art. 5**

(Individuazione dei casi di esonero della trattenuta per motivi di salute e per particolari gravi motivi personali e familiari)

1. La trattenuta non si applica in caso di assenza giustificata per:

gravi motivi di salute derivanti da malattia, ricovero ospedaliero, infortunio.

grave lutto;

particolari e rilevanti motivi personali o familiari, *incluse le cause di forza maggiore che hanno di fatto impedito la presenza del consigliere nei tempi utili per la rilevazione della presenza*;

gravidanza e maternità, per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria prevista per i dipendenti pubblici;

matrimonio, per il periodo corrispondente al congedo spettante ai dipendenti.

nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, con riguardo a testimonianze o attività istruttorie in cui l'interessato sia coinvolto, escluse le attività professionali.

#### **Art. 6**

(Disciplina dei casi di esonero della trattenuta per assenze)

1. Sono accertate d'ufficio, ai fini dell'esonero dalla trattenuta:

a) la partecipazione dei consiglieri a missioni autorizzate dall'Ufficio di Presidenza; la partecipazione degli assessori e dei sottosegretari alle missioni nonché alle manifestazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) è accertata, rispettivamente, mediante copia dell'autorizzazione del Presidente della Giunta o dell'informativa, trasmesse dalla Segreteria della Giunta regionale;

b) la partecipazione dei consiglieri alle riunioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), nonché alle manifestazioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. c).

2. L'assenza per motivi di salute, di cui all'art. 5, comma 1, è giustificata dal consigliere interessato rispettivamente mediante: **certificato medico privo di ogni informazione relativa alla patologia e sottoscritto da un medico iscritto all'albo del servizio sanitario nazionale, certificato di ricovero rilasciato dalla struttura sanitaria ospedaliera, certificato del medico competente in caso di infortunio; l'assenza per gravidanza e maternità è giustificata con le stesse modalità.**

3. L'assenza per lutto e per matrimonio è dichiarata dal consigliere interessato.

4. L'assenza per particolari e rilevanti motivi personali o familiari, di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), è dichiarata dal consigliere interessato e validata dall'Ufficio di Presidenza; *le cause di forza maggiore sono autocertificate dall'interessato sotto la sua responsabilità, a norma del dPR n. 445/2000. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti di tutti i componenti della Giunta e i Sottosegretari in caso di assenza per particolari e rilevanti motivi personali o familiari dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.*

5. L'assenza di cui all'art. 5, comma 3, è documentata dal consigliere interessato mediante certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria competente.

**Deliberazione Ufficio di Presidenza 4 marzo 2015, n. 53 – Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3, in materia di riduzione dei costi della politica (rilevazione e accertamento delle presenze)**

**Art. 1** (Ambito di applicazione e finalità)

La presente deliberazione definisce le modalità di rilevazione e accertamento delle presenze e delle assenze dalle sedute del Consiglio regionale, di tutti gli organi e organismi indicati nell'allegato alla deliberazione UP 106/2014.

**Art. 2** (Disposizioni generali)

1. La presenza alle sedute è rilevata mediante le attestazioni dei consiglieri, degli assessori e dei sottosegretari sotto la loro responsabilità.
2. Sono considerati assenti i consiglieri, gli assessori e i sottosegretari la cui presenza non risulti attestata nei modi previsti dalla presente deliberazione.

**Art. 3** (Disposizioni per le sedute del Consiglio)

1. **Per le sedute del Consiglio, la rilevazione delle presenze e delle assenze avviene sulla base di specifici fogli presenze**, dove i consiglieri attestano la propria presenza all'inizio della seduta mediante sottoscrizione entro 15 minuti dall'orario di effettivo inizio della seduta e al termine della seduta entro 15 minuti dalla conclusione.
2. Gli uffici preposti espongono il foglio presenze almeno 15 minuti prima dell'orario indicato nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta e lo ritirano passati 15 minuti dall'orario di effettivo inizio della seduta. Per la firma finale il foglio è esposto a partire dal momento in cui il Presidente toglie la seduta ed è ritirato dopo 15 minuti.
3. Qualora la seduta del Consiglio si svolga anche in orario pomeridiano o notturno, ad ogni sospensione e ripresa dei lavori si adottano le stesse modalità sopra definite.
4. Non si procede ad alcuna trattenuta nel caso in cui l'interessato risulti presente e tutte le rilevazioni effettuate nella giornata di seduta; l'assenza parziale alla seduta in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno, determina una trattenuta, proporzionale all'assenza, nella misura massima riportata in tabella:

Convocazione	N. firme necessarie	Presenze/assenze	Importo trattenute
Seduta antimeridiana	<b>2</b>	Nessuna firma	Trattenuta euro 281,20 (100%)
		1 firma (1 assenza)	Trattenuta euro 140,60 (50%)
		2 firme (presenza piena)	Nessuna trattenuta
Seduta con prosecuzione pomeridiana	<b>4</b>	Nessuna firma	Trattenuta euro 281,20 (100%)
		1 firma (3 assenze)	Trattenuta euro 210,90 (75%)
		2 firme (2 assenze)	Trattenuta euro 140,60 (50%)
		3 firme (3 assenze)	Trattenuta euro 70,33 (25%)
		4 firme (presenza piena)	Nessuna trattenuta
Seduta con prosecuzione pomeridiana e notturna	<b>6</b>	Nessuna firma	Trattenuta euro 281,20 (100%)
		1 firma (5 assenze)	Trattenuta euro 234,33 (83,33%)
		2 firme (4 assenze)	Trattenuta euro 187,46 (66,66%)
		3 firme (3 assenze)	Trattenuta euro 140,60 (50%)
		4 firme (2 assenze)	Trattenuta euro 93,73 (33,3%)

	5 firme (1 assenza)	Trattenuta euro 46,86 (16,66%)
	4 firme (presenza piena)	Nessuna trattenuta

*4 bis. Nel caso in cui la rilevazione avvenga mediante sistema elettronico, i consiglieri regionali presenti nell'Aula o nelle sue pertinenze che non hanno potuto attestare la propria presenza possono, immediatamente dopo la chiusura della rilevazione, darne comunicazione ai Consiglieri Segretari, i quali provvedono, qualora ritengano fondate le motivazioni addotte, alle conseguenti annotazioni sul verbale di rilevazione.*

#### **Art. 4**

**Disposizioni per la Conferenza dei Presidenti dei gruppi** sono le stesse previste per le sedute del Consiglio

Per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non sono ammesse sostituzioni.

Non si procede a nessuna trattenuta quando l'interessato ha apposto entrambe le firme. Una sola firma espone a trattenuta di importo pari a euro 140,60 (50%)

#### **Art. 5**

##### **Disposizioni per l'Ufficio di Presidenza**

1. Le presenze e le assenze sono rilevate mediante il foglio presenze. La presenza è attestata all'inizio e alla fine della seduta mediante sottoscrizione del foglio presenze. Il segretario espone il foglio presenze almeno 5 minuti prima dell'orario di convocazione per l'inizio della seduta e lo ritira decorsi 15 minuti dall'orario di effettivo inizio della seduta. Per la firma finale il foglio è esposto a partire dal momento in cui il Presidente toglie la seduta ed è ritirato dopo 5 minuti.

2. *Alle assenze così rilevate si applica una trattenuta come segue:*

firme necessarie	Presenze/assenze	Importo trattenute
2	Nessuna firma	Trattenuta euro 281,20 (100%)
	1 firma	Trattenuta euro 140,60 (50%)
	2 firme	Nessuna trattenuta

#### **Art. 6**

***(Disposizioni per le sedute, consultazioni, le audizioni e gli incontri delle commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta e per le sedute del comitato paritetico di controllo e valutazione)***

1. Per le sedute delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, nonché del comitato paritetico di controllo e valutazione, la rilevazione delle presenze e delle assenze avviene sulla base di due specifici fogli presenze, distinti dal foglio ordinario di rilevazione delle presenze utilizzato ai fini della redazione del verbale.

2. I consiglieri attestano la propria presenza alla seduta mediante sottoscrizione di entrambi i fogli di rilevazione delle presenze, il primo entro 15 minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta, il secondo al termine della seduta.

3. Gli uffici preposti espongono il primo foglio presenze almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio della seduta e lo ritirano decorsi 15 minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta. Il secondo foglio viene esposto quando il Presidente dichiara chiusa la seduta.

4. *Non si fa luogo ad alcuna trattenuta quando l'interessato risulta presente a entrambe le rilevazioni per ciascuna commissione, o per la commissione e il comitato paritetico di controllo e valutazione. Non si fa altresì luogo alla trattenuta quando le sedute delle commissioni o del comitato indicati come prioritari sono concomitanti e l'interessato risulta presente ad una di esse.*

5. *Le presenti disposizioni si applicano alle sedute delle due commissioni, oppure della commissione e del comitato, indicati come impegni prioritari. Alle assenze così rilevate si applica una trattenuta, secondo*

*l'ordine di rilevanza indicato dall'interessato, come segue:*

Convocazione	n. firme necessarie	Presenze/assenze	Importo trattenute
Primo collegio prioritario indicato (commissione o comitato)	2	Nessuna firma	Trattenuta euro 281,20 (100%)
		1 firma	Trattenuta euro 140,60 (50%)
		2 firme	Nessuna trattenuta
Secondo collegio prioritario indicato (commissione o comitato)	2	Nessuna firma	Trattenuta euro 140,60 (50%)
		1 firma	Trattenuta euro 70,33 (25%)
		2 firme	Nessuna trattenuta

*6bis. Per la partecipazione alle sedute del Comitato paritetico di controllo e valutazione non sono ammesse sostituzioni;*

#### **Art. 7**

##### **(Disposizioni per la Giunta del Regolamento e la Giunta delle elezioni)**

1. Per la partecipazione alle sedute della Giunta del Regolamento e della Giunta delle elezioni non sono ammesse sostituzioni.
2. Le presenze e le assenze sono rilevate mediante il foglio presenze, che rimane esposto per la firma per tutta la durata della riunione.

#### **Art. 9**

##### **(Accertamento delle presenze e delle assenze)**

1. Entro il giorno 5 di ogni mese i dirigenti delle strutture di supporto agli organi e agli organismi di cui sopra, trasmettono al rispettivo dirigente di servizio l'elenco delle presenze e delle assenze alle sedute che si sono svolte nel mese precedente, precisando le date delle riunioni alle quali si riferiscono le rilevazioni.
2. Entro il giorno 10 di ogni mese i dirigenti dei Servizi Segreteria dell'assemblea e dell'ufficio di Presidenza, Commissioni e Segreteria della Giunta regionale trasmettono al dirigente dell'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, l'elenco delle presenze e delle assenze, precisando le date delle assenze e le date delle sedute degli organi e organismi svoltisi nel mese precedente.
3. Entro 5 giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 2 il dirigente dell'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, trasmette i dati elaborati al dirigente dell'Ufficio Bilancio.

#### **Art. 10**

##### **(Rilevazione elettronica delle presenze e delle assenze)**

1. La rilevazione delle presenze e delle assenze, può avvenire anche mediante sistemi elettronici qualora tecnicamente possibile.

## **REGIONE MARCHE**

#### **Art. 1**

##### **Trattamento economico dei consiglieri regionali**

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:
  - a) indennità di carica;
  - b) indennità di funzione;
  - c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
  - d) indennità di fine mandato e trattamento previdenziale su base contributiva;
  - e) per i consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale, assegno vitalizio.

## **Art. 6**

### **Rimborsi spese per l'esercizio del mandato**

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato composto da una parte fissa, pari ad euro 2.700,00 mensili, ed una parte variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso le stesse sedi.

7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.

## **Delibera 4 luglio 2017, n. 56 - Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche**

### **Art. 2**

*(Prerogative, diritti e doveri dei consiglieri)*

1. I consiglieri regionali sono titolari dei diritti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dal presente regolamento interno.

2. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, assicura ai consiglieri i mezzi necessari all'esercizio delle loro funzioni indicando i criteri e le modalità per il migliore e corretto utilizzo dei beni e servizi dell'amministrazione.

3. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni e degli altri organismi assembleari di cui sono componenti nonché alle altre attività connesse alla loro carica con una presenza continuativa, improntata a criteri di serietà, decoro e rispetto.

4. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può stabilire apposite normative per assicurare il conseguimento delle finalità di cui al comma 3.

5. I componenti della Giunta sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

### **Art. 4**

*(Assenze e congedi)*

1. La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni può essere giustificata dal Presidente dell'Assemblea mediante congedo.

2. Il congedo è concesso:

a) in presenza di rilevanti e comprovati motivi riconosciuti dal Presidente, secondo criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza;

b) per missioni autorizzate ai sensi di legge;

c) per concomitanti incombenze istituzionali di rilevante interesse per l'amministrazione regionale debitamente documentate;

d) per motivi di salute attestati da apposito certificato medico.

3. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua le modalità attraverso le quali procedere alla rilevazione delle presenze dei consiglieri alle riunioni dell'Assemblea e degli organismi di cui al comma 1 nonché la misura e le modalità delle decurtazioni per le assenze dei consiglieri sprovvisti di congedo ai sensi del comma 2.

4. I dati relativi alle presenze dei consiglieri nell'Assemblea e negli organismi di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Assemblea e i nominativi dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale che hanno chiesto congedo sono comunicati all'Assemblea nella relativa seduta.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea.



**L.R. 25 luglio 2013, n. 10**

**Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.**

**Art. 3 Determinazione del trattamento economico.**

1. Entro i limiti massimi di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita delibera, commisura il trattamento economico dei consiglieri regionali alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare:

a) determina e differenzia l'ammontare dell'indennità di funzione in relazione allo svolgimento di particolari funzioni, quali quelle di Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta, Segretario del Consiglio, Presidente di commissione consiliare permanente, speciale e d'inchiesta, presidente di gruppo consiliare, o funzioni afferenti ad altre cariche;

b) prevede la decurtazione dell'indennità di carica in relazione alla mancata partecipazione del consigliere regionale e degli assessori alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e di altri organi collegiali o gruppo di lavoro formalmente costituiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza o della Giunta regionale.

La riduzione non è applicata nei seguenti casi:

1) quando l'assenza è dipesa dalla partecipazione ad altra seduta in uno degli organismi di cui all'alinea, anche parzialmente contemporanea, ovvero di altro organo;

2) quando il consigliere o l'assessore sia assente per motivi connessi con l'esercizio della carica, che vanno specificati nella richiesta di giustificazione;

**L.R. 25 luglio 2013, n. 10**

**Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.**

**Art. 3 Determinazione del trattamento economico.**

1. Entro i limiti massimi di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita delibera, commisura il trattamento economico dei consiglieri regionali alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare:

a) determina e differenzia l'ammontare dell'indennità di funzione in relazione allo svolgimento di particolari funzioni, quali quelle di Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta, Segretario del Consiglio, Presidente di commissione consiliare permanente, speciale e d'inchiesta, presidente di gruppo consiliare, o funzioni afferenti ad altre cariche;

b) prevede la decurtazione dell'indennità di carica in relazione alla mancata partecipazione del consigliere regionale e degli assessori alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e di altri organi collegiali o gruppo di lavoro formalmente costituiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza o della Giunta regionale.

La riduzione non è applicata nei seguenti casi:

1) quando l'assenza è dipesa dalla partecipazione ad altra seduta in uno degli organismi di cui all'alinea, anche parzialmente contemporanea, ovvero di altro organo;

2) quando il consigliere o l'assessore sia assente per motivi connessi con l'esercizio della carica, che vanno specificati nella richiesta di giustificazione;

**Delib.C.R. 25 marzo 1985, n. 144 - Regolamento interno dell'assemblea regionale.**

**Art. 35**

### **Obbligo di presenza - congedi**

Ogni Consigliere è obbligato ad intervenire alle sedute del Consiglio, a meno che non abbia chiesto congedo alla Presidenza.

I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato al Consiglio dal Presidente in principio di seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.

I nomi dei Consiglieri che, senza aver ottenuto congedo, non partecipano per oltre cinque sedute ai lavori del Consiglio, sono annunciati dal Presidente in Assemblea.

Il Presidente, nei casi di assenza superiore a cinque sedute consecutive, dispone che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **REGIONE PIEMONTE**

### **L.R. 13 ottobre 1972, n. 10**

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

Modificata da: L.R. 23 gennaio 1984, n. 5; L.R. 17 agosto 1995, n. 69; L.R. 24 novembre 1995, n. 84; L.R. 20 marzo 2000, n. 21; L.R. 29 agosto 2000, n. 50; L.R. 28 dicembre 2011, n. 25; L.R. 27 dicembre 2012, n. 16

#### **Art. 1**

#### **Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta .**

1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali). Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012.

### **L.R. 27 dicembre 2012, n. 16**

#### **Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi.**

Art. 6 Inserimento dell'articolo 1.3 alla L.R. n. 10/1972.

1. Dopo l'articolo 1 della L.R. n. 10/1972 è aggiunto il seguente:

"Art. 1.3 (Rimborso spese di esercizio del mandato)

1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro.
2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.
3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:
  - a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;
  - b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
  - c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.
4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.

### **Deliberazione C.R. 24 luglio 2009, n. 269 Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte**

#### **Art. 60**

#### **Congedi**

1. Il Consigliere che abbia comunicato alla Presidenza l'impossibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio, per ragioni di salute o altri motivi personali o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente la Giunta, o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle Commissioni, viene considerato in congedo, salvo diversa, motivata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza da comunicarsi all'interessato.
2. Per gli Assessori, la comunicazione dell'assenza può essere anche fatta dal Presidente della Giunta.
3. L'elenco dei Consiglieri in congedo è pubblico.

## REGIONE PUGLIA

### **Legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 "Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia".**

#### **Art. 1**

##### **Trattamento indennitario.**

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita dall'Ufficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce l'entità delle ritenute da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi all'uopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo.

#### **L.R. 12 gennaio 2005, n. 1**

##### **Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia.**

#### **Art. 70**

##### **Adempimenti di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione.**

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita dall'Ufficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce l'entità delle ritenute da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi all'uopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 comprende:

- a) l'indennità di mandato consiliare e la diaria per il rimborso spese di soggiorno a Bari, spettanti in misura rispettivamente di otto decimi e quattro decimi dell'indennità parlamentare lorda mensile;
- b) il rimborso spese per il rapporto con gli elettori le cui misure, tra loro non cumulabili, variano a seconda delle funzioni svolte da ciascuno dei Consiglieri fino al massimo di dieci decimi della diaria;
- c) il rimborso spese per le missioni svolte fuori Regione e il rimborso spese di trasferimento dal comune di residenza pugliese alla sede del Consiglio, da corrispondere al Consigliere che non dispone di auto di servizio, in misura rapportata ai chilometri percorsi fino al massimo di un terzo della diaria.

#### **L.R. 30 novembre 2012, n. 34**

##### **Riduzione dei costi della politica.**

#### **Art. 1 Emolumenti dei Consiglieri regionali.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) ai Consiglieri regionali è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e funzione e spese per l'esercizio del mandato, così definito:

Omissis

e) con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità per valutare l'effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del Consiglio regionale e le eventuali sanzioni.

#### **Deliberazione Ufficio di Presidenza 25 gennaio 2007, n. 171 "Disciplina delle assenze dei Consiglieri"**

**regionali”**

**Modificata con deliberazione Ufficio di Presidenza 27 dicembre 2012, n. 97**

**Art. 8 Assenze**

1 . Per ogni assenza del Consigliere Regionale alle riunioni degli organi di seguito indicati sono operate mensilmente le seguenti ritenute sulla indennità di carica:

- a) euro 200 - Consiglio Regionale;
- b) euro 120 - Commissioni consiliari di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Statuto regionale;
- e) euro 80 - Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 8 del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

2. Non si procede ad operare ritenute in quanto l'assenza è giustificata:

- 1) se il Consigliere partecipa ad almeno una delle sedute degli organi di cui al comma precedente e alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza , quando esse si svolgono nello stesso giorno;
- 2) quando il Consigliere è sostituito da altro Consigliere dello stesso gruppo;
- 3) quando il Consigliere è in congedo per ragioni di salute;
- 4) quando il Consigliere è in congedo perché in missione debitamente autorizzata o perché delegato dal Presidente del Consiglio Regionale a rappresentare l'istituzione in manifestazioni e convegni nell'ambito del territorio regionale.

3. Il Consigliere deve nelle domande di congedo esplicitare le ragioni dello stesso. I responsabili delle segreterie degli organi prima indicati, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, trasmettono al Settore Amministrazione e Contabilità l'elenco dei Consiglieri assenti nelle sedute del mese precedente indicando puntualmente le ragioni dell'assenza, i casi di partecipazione a riunioni di altro organo e casi di sostituzione, le ipotesi puntuali di congedo con riferimento alle esimenti prima indicate. La mancanza delle indicazioni giustifica l'applicazione delle ritenute da parte del Settore competente.

4. La Giunta Regionale disciplina con atto proprio, misure e modalità di ritenute per le assenze nelle proprie sedute.

**REGIONE TOSCANA**

**L.R. 9 gennaio 2009, n. 3**

**Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.**

**Art. 6-bis**

**Rimborso spese per l'esercizio del mandato**

1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato, mensile onnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.

2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato, mensile onnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.

3. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:

- a) componente della Giunta: euro 2.523,00;
- b) vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;
- c) consigliere segretario del Consiglio e portavoce dell'opposizione: euro 2.140,00;
- d) presidente di commissione e presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
- e) vicepresidente e segretario di commissione, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
- f) consigliere: euro 1.925,00.

**Art. 7**

**Riduzione del trattamento in caso di assenza.**

1. []
2. []
3. Il trattamento di cui all'articolo 6-bis è ridotto di 50,00 euro oltre al 5 per cento della quota variabile di cui al comma 4 dello stesso articolo 6-bis per ogni giornata di assenza alle sedute:
  - a) del Consiglio;
  - b) dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
  - c) della Giunta;
  - d) [della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari] (30);
  - e) della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;
  - f) delle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, d'inchiesta e d'indagine.
4. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell'arco della stessa giornata.
5. Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.
6. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso d.lgs. 151/2001.
7. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
8. Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'articolo 28 del d.lgs. 151/2001. Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 28.
9. L'Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 3, lettera c).

**Reg. reg. 24 febbraio 2015, n. 27**

**Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.**

**Art. 94**

**Congedi.**

1. I consiglieri e i componenti della Giunta sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio.
2. I consiglieri devono dare preventiva comunicazione scritta della propria assenza al Presidente del Consiglio, il quale, all'inizio di ogni seduta, ne dà comunicazione all'assemblea.
3. L'ufficio di presidenza del Consiglio delibera in ordine alla disciplina di rilevazione delle presenze ed ai casi di assenze giustificate.

**Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38**

**Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza**

**Art. 6**

**Registrazione delle presenze**

1. Agli effetti del trattamento a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui

componenti della Giunta regionale), sono considerati presenti alle sedute i consiglieri che:

a) risultano registrati dal processo verbale;

b) pur non risultando dal processo verbale, hanno sottoscritto il foglio delle rilevazioni delle presenze entro il termine di sessanta minuti dall'ora di convocazione della seduta;

c) sono assenti autorizzati ai sensi dei commi da 5 a 8 dell'articolo 7 della l.r. 3/2009.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i dirigenti delle strutture di segreteria degli organi indicati all'articolo 7, comma 3, della l.r. 3/2009, predispongono un foglio di rilevazione delle presenze che deve essere ritirato, sotto la loro diretta responsabilità, trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione della seduta.

3. Al di fuori dei casi di assenze autorizzate, richiamate alla lettera c) del comma 1, non sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente articolo. Ai consiglieri assenti si applicano le riduzioni sul trattamento a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato previste dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 3/2009.

#### **Art. 7**

##### **Accertamento delle assenze**

1. Entro il giorno 10 di ogni mese i dirigenti delle strutture di segreteria degli organi indicati dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 3/2009, trasmettono alla struttura competente in materia di bilancio e finanze l'elenco delle assenze, relative al mese precedente, precisando la data delle stesse.

2. I consiglieri e gli assessori autorizzati ad effettuare missioni fuori del territorio regionale o incaricati di rappresentare il Consiglio e la Giunta devono far pervenire entro tre giorni dalla data dell'assenza alla segreteria dell'organo collegiale una autocertificazione con l'indicazione dei giorni di assenza per missione o per incarichi di rappresentanza del Consiglio o della Giunta.

#### **Art. 8**

##### **Applicazione agli assessori**

1. Ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 3/2009, le disposizioni degli articoli 6 e 7 si applicano anche agli assessori.

## **REGIONE VENETO**

### **Legge regionale del 30 gennaio 1997 n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"**

#### **Art. 3**

##### **Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato**

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.

2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.

4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.

5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.

## **Art. 7**

### **Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali**

1. Il rimborso di cui all'articolo 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di presidenza medesimo.
4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

## **Reg.to reg.le 14 aprile 2015, n. 1**

### **Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

## **Art. 76**

### **Congedi.**

1. Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alla seduta se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i seguenti motivi:
  - a) malattia o gravi motivi di famiglia;
  - b) missione per conto del Consiglio o della Giunta o altri motivi istituzionali;
  - c) motivato impedimento.
3. Le cause di cui al comma 2, lettera a) e c), sono documentate mediante autocertificazione del consigliere, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
4. La missione e i motivi istituzionali di cui al comma 2, lettera b), sono documentate esclusivamente mediante attestazione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio.
5. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato dal Presidente del Consiglio all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera senza discussione.
6. I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all'assemblea di deliberare che i nomi degli assenti siano pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio.
7. Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni consiliari, intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.

## **Deliberazione Ufficio di Presidenza 8 luglio 2015, n. 102**

### **Riduzione del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali nel caso di mancata partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.**

#### **4. Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali (Art. 7 L.R. 5/1997)**

##### **4.1 Riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato**

4.1.1 Il rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato è ridotto, in caso di assenza dalle sedute degli organi consiliari cui appartengono i consiglieri e della Giunta regionale, nella misura di euro 60,00 (sessanta/00).

4.1.2 Ai fini della riduzione di cui al punto 4.1.1 sono considerate, oltre alla Giunta regionale, le sedute dei seguenti organi consiliari:

- a) Consiglio regionale;

b) Commissioni consiliari permanenti di cui il consigliere fa parte ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento del Consiglio regionale;

4.1.3 La riduzione si applica quale che sia il motivo dell'assenza alle sedute degli organi consiliari, compresi il congedo formalmente comunicato e la delega regolarmente affidata ad altro consigliere, ad eccezione dei seguenti casi:

a) assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente del Consiglio;

b) assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente della Giunta, previa comunicazione al Presidente del Consiglio;

e) assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell'incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente del Consiglio, per i consiglieri;

d) assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell'incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente della Giunta regionale, per gli assessori.

4.1.4 Ai fini della non applicazione della riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato, il mandato formale del Presidente della Giunta di cui alla lettera d) del § 4.1.3, è comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale per gli assessori e a cura della propria Segreteria particolare per il Presidente.

4.1.5 Per le sedute della Giunta regionale la Segreteria della Giunta regionale comunica alla competente struttura del Consiglio regionale le assenze per le quali si applica la riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato ai sensi della lettera d) del § 4.1.3.

4.1.6 La riduzione non si applica se il consigliere nella giornata partecipa ad almeno una delle sedute degli organi consiliari di cui fa parte con diritto di voto.



**Criteria e modalità per la gestione delle presenze/assenze dei consiglieri regionali e dei componenti la giunta di nomina esterna alle riunioni degli organi istituzionali.**

<b>Regioni</b>	<b>Abruzzo</b>	<b>Basilicata</b>	<b>Campania</b>	<b>Lombardia</b>
<b>Motivi di salute</b>	Certificato medico richiesto anche per un solo giorno di malattia	Certificato medico da far pervenire non oltre il giorno della seduta successiva dell'organo o dell'organismo in cui si è stati assenti; in mancanza l'assenza sarà ritenuta ingiustificata;	Attestati da certificazione medico-sanitaria;	Certificato medico privo di ogni informazione relativa alla patologia e sottoscritto da un medico iscritto all'albo del servizio sanitario nazionale, certificato di ricovero rilasciato dalla struttura sanitaria ospedaliera, certificato del medico competente in caso di infortunio.
<b>Partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi</b>	L'assenza è giustificata per la partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi: del Consiglio; della Giunta; dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio; delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta; della Conferenza dei capigruppo; della Giunta per il regolamento; della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità; del Comitato per la Legislazione, e per la partecipazione, formalmente comunicata, agli incontri di qualunque altro organismo nel quale è prevista per legge la presenza di Consiglieri nominati dal Consiglio regionale.	L'assenza è giustificata per la partecipazione a contemporanea seduta di altro organismo	L'assenza è giustificata per la partecipazione a contemporanea seduta di altro organismo	
<b>Partecipazione, ad eventi istituzionali, a convegni e manifestazioni strettamente</b>	L'assenza è giustificata per la partecipazione a contemporanea seduta di altro organismo. La	L'assenza è giustificata per la partecipazione a contemporanea seduta di altro organismo. La	L'assenza è giustificata per la partecipazione a contemporanea seduta di altro organismo per lo	

<b>connesse all'espletamento del mandato</b>	partecipazione deve essere autorizzata preventivamente dall'ufficio di Presidenza.  Non può essere chiesta l'autorizzazione a partecipare ad incontri e/o riunioni con rappresentanti del proprio Partito o a manifestazioni da esso organizzate.	partecipazione deve essere autorizzata preventivamente dal Presidente del Consiglio e della Giunta regionale; per rappresentanza istituzionale si intende quella svolta esclusivamente per ragioni strettamente attinenti l'esercizio del proprio mandato;	svolgimento, fuori o nell'ambito del territorio regionale, di attività inerenti la piena esplicazione dei compiti istituzionali diversi da quelli svolti in rappresentanza del Consiglio. La partecipazione deve essere preventivamente comunicata al Presidente del Consiglio regionale, indicando l'attività istituzionale a cui si partecipa.	
<b>Partecipazione a riunione di gruppo di lavoro</b>	L'assenza è giustificata per la partecipazione a riunioni di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale; la partecipazione deve essere comunicata, inviando la relativa documentazione all'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale.			
<b>Motivi di forza maggiore</b>	L'assenza per essere giustificata deve essere accertata dal Presidente della Giunta o dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;			Per giustificare l'assenza le cause di forza maggiore devono essere autocertificate dall'interessato sotto la sua responsabilità.
<b>Maternità e paternità</b>	Per essere giustificata l'assenza, la Consigliera che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità, nonché, nel caso di adozione o affidamento, deve presentare al competente ufficio			

	<p>del Consiglio il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva.</p> <p>L'assenza è giustificata anche nei confronti del Consigliere che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di congedo di paternità. Il Consigliere deve presentare al competente ufficio del Consiglio la certificazione prevista.</p>			
<b>Lutto</b>	<p>E' giustificata l'assenza per decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado, nel limite di tre giorni per evento.</p>	<p>E' giustificata l'assenza per decesso di parenti ed affini entro il terzo grado</p>		<p>L'assenza per lutto è dichiarata dal consigliere interessato.</p>
<b>Gravi motivi personali o familiari</b>	<p>L'assenza per gravi motivi personali o familiari, deve essere documentata con idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Sono previsti nel limite di tre giorni per anno.</p>			<p>L'assenza per particolari e rilevanti motivi personali o familiari, è dichiarata dal consigliere interessato e validata dall'Ufficio di Presidenza.</p>
<b>Matrimonio del Consigliere,</b>	<p>E' previsto un periodo di 15 giorni continuativi, comprensivo di sabato, domenica e delle altre festività che cadono nel periodo.</p> <p>Il Consigliere regionale o il componente esterno della Giunta regionale può chiedere di usufruire di tale permesso anche prima della data prevista, purché</p>			<p>L'assenza per matrimonio è dichiarata dal consigliere interessato.</p>

	questa sia compresa nel periodo di congedo. Se invece intende usufruirne dopo la data del matrimonio è necessario che tale congedo venga completato entro un anno dalla celebrazione del matrimonio			
<b>Obblighi di legge (testimonianza ed altre ragioni di giustizia)</b>		Si considera presente il consigliere quando l'assenza sia giustificata da obblighi di legge (testimonianza ed altre ragioni di giustizia)		
<b>Presenze in sede</b>	Nel caso in cui il Consigliere regionale, per l'espletamento di funzioni legate al proprio mandato, sia presente presso le sedi del Consiglio regionale di L'Aquila o Pescara, il medesimo può registrare tale presenza mediante passaggio badge. La presenza in sede, in concomitanza con assenza alle riunioni degli organi istituzionali nella stessa giornata, non esclude l'applicazione della penale.			
<b>Casi particolari</b>	Sono considerati assenti, con l'applicazione della penale sia i consiglieri interroganti non presenti in aula al momento della trattazione della loro interrogazione, sia gli assessori interrogati qualora non abbiano delegato altro componente la giunta a rispondere all'interrogazione.		L'assenza è giustificata: nel caso di abbandono dei lavori del Consiglio o della Commissione per dissenso politico, espressamente e individualmente dichiarato prima del voto; nel caso di impedimento a partecipare a una riunione in sede deliberante, a condizione che il consigliere si faccia sostituire, da altro consigliere del medesimo gruppo.	

Regioni	Molise	Puglia	Toscana	Veneto
<b>Motivi di salute</b>	Si considera presente il consigliere quando l'assenza sia giustificata da motivi di salute o	L'assenza è giustificata quando il Consigliere è in congedo per ragioni di salute		
<b>Partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi</b>	Si considera presente il consigliere quando l'assenza è dipesa dalla partecipazione ad altra seduta in uno degli organismi, ovvero di altro organo indicati alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 L.R. 10/2013	L'assenza è giustificata se il Consigliere partecipa ad almeno una delle sedute degli organi di cui al comma precedente e alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, quando esse si svolgono nello stesso giorno	Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.	La riduzione non si applica se il consigliere nella giornata partecipa ad almeno una delle sedute degli organi consiliari di cui fa parte con diritto di voto.
<b>Partecipazione, ad eventi istituzionali, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato</b>	Si considera presente il consigliere quando sia assente per motivi connessi con l'esercizio della carica, che vanno specificati nella richiesta di giustificazione;	L'assenza è giustificata quando il Consigliere è in congedo perché in missione debitamente autorizzata o perché delegato dal Presidente del Consiglio Regionale a rappresentare l'istituzione in manifestazioni e convegni nell'ambito del territorio regionale.		Non si applica la riduzione: nel caso di assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente del Consiglio; nel caso di assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente della Giunta, previa comunicazione al Presidente del Consiglio; nel caso di assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell'incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente del Consiglio, per i consiglieri; nel caso di assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell'incarico,

				compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente della Giunta regionale, per gli assessori.
<b>Partecipazione a riunione di gruppo di lavoro</b>				
<b>Motivi di forza maggiore</b>				
<b>Maternità e paternità</b>			<p>Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità, nonché, nel caso di adozione o affidamento.</p> <p>La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell'inizio dei periodi di cui sopra, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva.</p> <p>Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità.</p> <p>Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente</p>	

			struttura del Consiglio la certificazione prevista.	
<b>Lutto</b>				
<b>Gravi motivi personali o familiari</b>	Si considera presente il consigliere quando l'assenza sia dipesa da gravi motivi personali o di famiglia;			
<b>Matrimonio del Consigliere,</b>				
<b>Obblighi di legge (testimonianza ed altre ragioni di giustizia)</b>	Si considera presente il consigliere quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari nei casi previsti dall'ordinamento processuale;	Si considera presente il consigliere quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari nei casi previsti dall'ordinamento processuale;		
<b>Presenze in sede</b>				
<b>Casi particolari</b>		Si considera presente il Consigliere quando è sostituito da altro Consigliere dello stesso gruppo		